



## **Corso di formazione**

# ***«Strumenti gestionali per la valutazione e la programmazione del sistema scolastico in ambito territoriale»***

**Milano, 22 aprile 2015**

---



**Anna Maria Poggi**

**Università degli Studi di Torino**

**«La *governance* del sistema di istruzione  
e formazione professionale»**

---

**Governance del sistema:** rapporto tra scuole e competenze degli enti territoriali in materia di istruzione

**Prima dell'entrata in vigore della Costituzione questo problema non si poneva: dal 1859 (legge Casati) era tutto statale, come competenza legislativa e come competenza amministrativa**

# La Costituzione

(n.b.: tutte le norme costituzionali, tranne i principi fondamentali – Corte cost. 1166/1988 – sono soggetti al rispetto della normativa comunitaria)

**Parte Prima**= diritti (questa parte non è stata oggetto di revisione costituzionale)

## **Art. 33:**

*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*

(= limiti alle leggi dello Stato e delle Regioni in funzione di tale libertà; limiti ai poteri del DS ma libertà “funzionalizzata”)

*La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi*

(= obbligo per i soggetti della Repubblica –art- 114- di assicurare l'istruzione statale, in funzione di uguaglianza, su tutto il territorio nazionale: come livello essenziale di prestazione)

# La Costituzione

***Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato***

**(facoltà, non obbligo, per lo Stato di intervenire)**

***La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento economico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali***

**(necessità di una legge che regoli il rapporto scuole statali-scuole non statali e obbligo di trattamento equipollente per tutti gli allievi)**

***E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.***

**(certificazione statale)**

# La Costituzione

## **Art. 34:**

*La scuola è aperta a tutti*

(= life long learning; anche non cittadini...)

*L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita*

(= obbligo; diritto-dovere...)

*I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi*

(=oltre l'obbligo; diritto allo studio)

*La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso*

( I soggetti della Repubblica; il metodo del merito e della comparazione)

# La Costituzione

## Artt. 35

*La Repubblica...cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori*  
(comma 2)

(= obbligo di formazione professionale iniziale e continua)

## Art. 38

*Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale*(comma 3)

(=obbligo di rimuovere ex art. 3 comma 2 gli ostacoli, uguaglianza sostanziale)

# La Costituzione

**Parte Seconda**= Organizzazione (questa parte è stata ampiamente revisionata nel 2001)

Solo due norme: art. **97** e **117**

## **Art.97**

*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*

(=si applica alla scuola in quanto amministrazione statale; buon andamento: efficacia, economicità dell'azione amministrativa)

*Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari*

(=si applica alla scuola, per lo stesso motivo. Richiamo all'art. 28 Cost:

*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici*

*Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge*



# La Costituzione

## Art. 117

**spetta alle Regioni nell'ambito dei principi fondamentali dello Stato:**

.....

*l'istruzione artigiana e professionale e l'assistenza scolastica*

.....

# La Costituzione

## Quattro periodi

- 1. 1948-1977 (dalla Costituzione repubblicana ai primi trasferimenti di funzioni amministrative)**
- 2. Dal 1977 al 1997/98**
- 3. Dal 1997/98 al 2001**
- 4. Dal 2001 ad oggi**

# 1. Dal 1948 al 1977

**“organi tecnici dello Stato” (M.S.Giannini)**

**Tre gradi di organi (gerarchicamente composti):**

**Ministero P.I. e Consiglio Superiore P.I. ▼**

**Sovrintende scolastico –Provveditorato agli studi –Consiglio scolastico provinciale – Consiglio scolastico distrettuale ▼**

**Direttori didattici (scuole elementari) Presidi (scuole medie) Le superiori dipendevano direttamente dal Ministero**

**N.B.: le Regioni furono istituite solo nel 1970, per cui prima non si poneva il problema di competenze di enti, diversi dallo Stato, sull’istruzione.**

## **2. Dal 1977 al 1997/98**

**d.p.R. 616/1977: prima trasferimento di funzioni amministrative (le Regioni erano appena state istituite): nessuna rilevante differenza rispetto al sistema precedente**

## **2. Dal 1997/98 al 2001**

**E' il periodo più importante (dal punto di vista normativo)**

**L. 59/1997**

**D.lgs. 112/1998**

**D.p.R. 275/1999**

**L. 62/2000**

## **L. 59/1997**

- a) delega al trasferimento di funzioni amministrative al sistema regionale e locale, escludendo solo alcune materie (e ricomprendendo, invece istruzione e formazione professionale)**
- b) attribuisce “autonomia funzionale” alle istituzioni scolastiche**
- c) introduce il principio di sussidiarietà**

# L. 59/1997

## **Alle Istituzioni scolastiche : autonomia funzionale (art. 21)**

- **Autonomia politica (libera nel fine) v. autonomia funzionale (non libera nel fine)**
- **Spetta agli enti territoriali dare gli indirizzi politici sulle funzioni loro attribuite (v. sopra le competenze a Stato ed enti territoriali dal d.lgs. 112/1998)**
- **Tranne:**

**a) autonomia didattica;**

**b) autonomia di ricerca;**

**c) autonomia finanziaria;**

**d) autonomia gestionale.**

**(conferma nel d.P.R. 275/1999)**

## **D. Lgs 112/1998**

**E' il decreto legislativo di attuazione della legge delega con riguardo al trasferimento di funzioni amministrative al sistema locale.**

**Sull'istruzione:**

**Lascia allo Stato: criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica; valutazione del sistema scolastico; determinazione e assegnazione di risorse finanziarie a carico dello Stato; personale delle istituzioni scolastiche (art. 137)**

**Delega alle Regioni:**

- a) Programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;**
- b) Programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;**
- c) Calendario scolastico**
- d) Contributi alle scuole non statali**



# **D. Lgs 112/1998**

**Ai Comuni e Province (in relazione ai diversi gradi di competenze):**

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;**
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;**
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;**
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;**
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;**
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;**
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.**

## **D. Lgs 112/1998**

### **Ai Comuni e alle Comunità montane:**

- a) educazione degli adulti;**
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;**
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;**
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;**
- e) interventi perequativi;**
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute”.**

# **L. 62/2000: legge paritaria**

**Sistema “nazionale” di istruzione = superamento statale-statale, quanto al raggiungimento degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione.**

**Rimangono ferme le distinzioni tra “enti” che istituiscono e gestiscono scuole (quelli non statali sono sottratti a determinate normative), mentre vengono parificati dal punto di vista della realizzazione degli obiettivi di sistema**

**Secondo la Corte costituzionale la costruzione di un sistema integrato pubblico-privato costituisce attuazione dell’art. 33, comma 4: Corte costituzionale 45/2003 che ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo sull’art.1 della L. 62/2000)**

# 1. La revisione del Titolo V in materia di istruzione

La revisione dell'art. 117 Cost ha mutato il criterio di distribuzione del potere legislativo tra Stato e Regioni sia in materia di istruzione, sia in materia di formazione professionale.

La precedente competenza concorrente in materia di “*istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica*” è ora sostituita da quattro norme.

- a) Il terzo comma dell'art.117 attribuisce alla legislazione concorrente delle Regioni l’“*istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale*”;
- b) il secondo comma dell'art. 117 alla lett. n) riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulle “*norme generali sull'istruzione*”;
- c) lo stesso comma dell'art. 117 alla lettera m) riserva altresì allo Stato la “*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*”,
- d) il terzo comma dell'art. 116 prevede che possano essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di legislazione concorrente e in alcune materie in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, tra cui anche le “*norme generali sull'istruzione*”.

# 1. La revisione del Titolo V in materia di istruzione

## Revisione dell'art. 97 (l. cost. 1/2012)

*Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.*

- 1. Le istituzioni scolastiche sono pubbliche amministrazioni (d.lgs. 165/2001, art. 2), dunque ad esse si applicano tutte le normative indirizzate alle pubbliche amministrazioni, salvo che vi siano escluse o salvo che contrastino con la l'art. 21 della legge n. 59/1997 o con il d.p.R. 275/1999;**
- 2. Obbligo di adeguamento alla normativa europea e obbligo anche per la Costituzione di adeguamento;**
- 3. Obbligo di efficienza e di economicità**

## **2. Le innovazioni più significative**

**117 Cost. ripartizione della funzione legislativa tra Stato e Regioni**

**118 Cost. sussidiarietà verticale (Comuni, province e Comunità montane) e orizzontale (scuole, famiglia? Enti no-profit?)**

**117 Cost. costituzionalizzazione dell'autonomia scolastica: limite negativo al potere legislativo di Stato e Regioni e al potere amministrativo di tutti gli enti del 114**

### 3. Nodi interpretativi

**I nodi interpretativi che presenta tale normativa non sono di poco conto:**

**il contenuto delle materie “*istruzione*” e “*istruzione e formazione professionale*”;**

**il significato della formula “*norme generali sull’istruzione*”, sia in relazione al possibile meccanismo delineato dall’ultimo comma dell’art. 116**

**sia alla luce dell’analogia terminologia utilizzata nell’art. 33;**

**la latitudine della competenza statale esclusiva sulla “*determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*” in connessione, per quanto riguarda il settore specifico, con il sistema di garanzie previste nell’art. 34;**

**il significato complessivo della clausola di salvaguardia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.**

## **4. Gli «attori» ora presenti nel sistema con un ruolo «istituzionale»**

**Stato: Ministero dell'istruzione (amministrazione centrale e periferica: USR) e Ministero del tesoro;**

**Regioni: Consigli regionali (leggi); Assessorati all'istruzione**

**Comuni**

**Province**

**Comunità montane**

**Istituzioni scolastiche (statali e paritarie)**



## 5. Problemi di coordinamento dei ruoli

- a) **Norme generali, principi fondamentali e, soprattutto LEP: contenzioso costituzionale e necessità di una “condivisione” di attribuzioni**
- b) **Trasferimenti di funzioni amministrative dopo 112 del 1998**
- c) **Contestuale soppressione dell’amministrazione statale periferica (USR): vedi sent. 13/2004 Corte costituzionale**
- d) **Ridefinizione dei compiti dell’amministrazione statale**
- e) **Costruzione di un sistema di governance locale da parte delle Regioni per l’esercizio delle funzioni amministrative (ruolo di Province, Comuni, Comunità montane, scuole.....)**
- f) **Trasferimento del personale scolastico? A quale ente? Regioni? Scuole?**
- g) **Funzioni delle scuole**
- h) **Banche dati condivise**

**Domanda: A chi compete fare cosa?**

## 6. Le risposte della giurisprudenza costituzionale

**In materia di finanziamento delle funzioni, con la sent. 423/2004 ha affermato l'esistenza di un nesso indissolubile tra competenza legislativa e disponibilità della leva finanziaria affermando l'illegittimità di vincoli di destinazione statali in materie che non competono più, nel quadro del Titolo V, alla competenza dello Stato.**

**Sul rapporto tra trasferimenti operati con la l. 59/1997 e la revisione costituzionale in ben due sentenze ha affermato che “*appare implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'art. 138 del decreto legislativo 112 del 1998*” (sentt. 13/2004 e 423/2004).**

## 6. Le risposte della giurisprudenza costituzionale

***In materia di programmazione, la Corte ha affermato che sebbene “l’esatta definizione delle rispettive sfere di competenza non potrà che essere oggetto di successivi affinamenti (data l’oggettiva complessità di un sistema in cui si intrecciano e intersecano norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle Istituzioni scolastiche), si può, comunque, assumere per certo che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica’ (sent. 13/2004).***

## 6. Le risposte della giurisprudenza costituzionale

**Sul rapporto scuola statale-scuola paritaria, pur se solo incidentalmente, la Corte ha affermato che “*l’attribuzione di funzioni in ordine alla programmazione a livello regionale non abilita...le Regioni ad interferire con la individuazione, da parte dello Stato, dei requisiti che le scuole debbono possedere per ottenere il riconoscimento della parità*” (sent. 33/2005).**

**Sui livelli essenziali delle prestazioni, infine, la Corte è intervenuta a differenziare tali livelli da standards strutturali ed organizzativi che, in quanto tali, non necessariamente determinano un livello di prestazione collegato alla fruizione di un diritto, ma sono invece prevalentemente indirizzati ad incidere sull’assetto organizzativo delle strutture demandato alla potestà legislativa delle Regioni (120/2005).**

## **6. Le risposte della giurisprudenza costituzionale**

**Sent. 200/2009: Le norme generali in materia di istruzione definiscono la struttura portante del sistema e richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione, nonché la libertà di istruire scuola e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.**

**Sono così individuate quali espressione della competenza in esame le disposizioni di cui alla l. n. 53 del 2008 (e ai relativi decreti legislativi), nonché quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche di cui alla l. n. 59 del 1997 (e al correlato d.lgs n. 233 del 1999 relativamente all'assetto degli organi collegiali territoriali della scuola), e quelle sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione, di cui alla l. n. 62 del 2000.**

## 6. Le risposte della giurisprudenza costituzionale

**Sent. 309/2010: tra le norme generali rientra anche quanto previsto riguardo all'obbligo di istruzione . Tale obbligo (fissato in dieci anni dalla l. n. 296 del 2006), per un primo ciclo è assolto nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado, per un secondo ciclo nel sistema dei licei o in quello d'istruzione e formazione professionale, alla luce dei livelli essenziali di prestazioni definiti in sede nazionale, previo accordo con le Regioni. Tale ciclo prevede dunque due sistemi distinti ma integrati, la cui attuazione deve avvenire secondo gradualità, sulla base di percorsi sperimentali avviati appunto dalle Regioni, che accreditano le strutture sulla base di criteri definiti dallo Stato previa intesa con la Conferenza unificata. Ne consegue che le discipline regionali non possono introdurre percorsi formativi diversi, rompendo l'unità del sistema d'istruzione e formazione; il che è ancor più vero quando tale introduzione avvenga in assenza dei citati accordi, con conseguente violazione anche del principio di leale collaborazione.**

## **6. Le risposte della giurisprudenza costituzionale**

**Sent. 334/2010: fissato in dieci anni l'obbligo di istruzione, l'accesso all'apprendistato qualificante potrà avvenire solo dopo il compimento del sedicesimo anno di età, con la conseguente illegittimità di discipline regionali che fissino un'età minima più bassa.**

**Sent. 235/2010: L'ambito di legislazione regionale inserisce alla disciplina di situazioni specificatamente collegate alla realtà territoriale delle Regioni, anche sotto il profilo socio-economico; ciò, concerne sia il settore della programmazione scolastica regionale, sia quello del dimensionamento sul territorio della rete scolastica; la qual cosa comprende anche la distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche.**

## 6. Le risposte della giurisprudenza costituzionale

**Sent. 279/2012:** Rientrano tra le norme generali: la parte centrale della riforma adottata dal legislatore statale nel 2008 (art. 64, comma 4, d.l. n. 112 del 2008): e rientrano dunque nella competenza esclusiva statale oggetti quali la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, finalizzati a garantire una maggiore flessibilità nell'impiego di docenti; la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola; la revisione dei criteri di formazione delle classi; la rimodulazione dell'organizzazione didattica delle scuole primarie; la revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici (anche alla luce della loro afferenza alla *organizzazione amministrativa dello Stato*, nonché la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti.



## 6. Le risposte della giurisprudenza costituzionale

**Sent. 279/2012:** Rientrano tra le norme generali: la parte centrale della riforma adottata dal legislatore statale nel 2008 (art. 64, comma 4, d.l. n. 112 del 2008): e rientrano dunque nella competenza esclusiva statale oggetti quali la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, finalizzati a garantire una maggiore flessibilità nell'impiego di docenti; la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola; la revisione dei criteri di formazione delle classi; la rimodulazione dell'organizzazione didattica delle scuole primarie; la revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici (anche alla luce della loro afferenza alla *organizzazione amministrativa dello Stato*, nonché la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti.

## 6. Le risposte della giurisprudenza costituzionale

**Sent. 147/2012: Dalla programmazione regionale deriva l'illegittimità della norma statale che aveva previsto l'accorpamento obbligatorio delle scuole dell' *infanzia, primaria e secondaria di primo grado* in istituti comprensivi e la contestuale soppressione delle scuole costituite separatamente, con il limite minimo dei 1.000 alunni per poter acquisire l'autonomia (ridotto a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche): ciò perché la norma incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, e in quanto tale non è riconducibile alle *norme generali sull'istruzione* di competenza esclusiva statale, né ai *principi* della materia concorrente *istruzione*.**

## 6. Le risposte della giurisprudenza costituzionale

**Pur incidendo invece «in modo significativo sulla rete scolastica», non è illegittima la norma statale che prevede la reggenza dei dirigenti scolastici di altri istituti nelle istituzioni scolastiche aventi un numero di alunni inferiore a 600, alle quali pertanto non possono essere assegnati dirigenti a tempo indeterminato : in tal caso la materia coinvolta è l'*organizzazione amministrativa dello Stato* (art. 117, comma 2, lett. g), in quanto i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali .**

## **7. Il tentativo di Accordo Stato-Regioni, Comuni, Province e Comunità montane**

**Il 26 luglio 2007, nell'ambito della Conferenza Unificata, si era avviato il confronto politico tra Stato e Regioni con riguardo all'attuazione del Titolo V della Costituzione in materia di istruzione, dopo che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, aveva approvato e condiviso all'unanimità, il 14 dicembre 2006 il Master Plan delle azioni da porre in essere per realizzare compiutamente il Titolo V della Costituzione nel settore dell'istruzione.**

**Leggi regionali**

**più**

**specifici Accordi tra Regioni e relativiUSR, con revisione di soluzioni organizzative del servizio transitorie e corrispondenti alle diverse situazioni territoriali.**

## **7. Il tentativo di Accordo Stato-Regioni, Comuni, Province e Comunità montane**

**Il Master Plan prevedeva il trasferimento “funzionale” di tutto il personale della scuola (Dirigente; Docente, ATA) alle Regioni al fine di procedere ad una programmazione reale del sistema formativo.**

**Ciò significava che il personale avrebbe mantenuto una dipendenza giuridico dallo Stato, e sarebbe passato funzionalmente alla Regione.**

**Era inoltre esplicitamente previsto dal Master plan: che fossero individuati metodi per controlli di spesa; che le dotazioni organiche complessive del personale dirigente, docente e ATA continuassero ad essere definite dallo Stato, e distribuite tra le Regioni (seppure sulla base di criteri concordati); che la Regione “assegnasse il personale nel territorio di competenza”, “per ambiti provinciali”.**

## **8. La *governance* prevista dall'Accordo (relazioni tra gli enti di cui all'art. 114 Cost)**

- ✓ **Le sfere di competenze legislative sarebbero state “concordate”: valore programmatico e non prescrittivo.**
- ✓ **L'autonomia funzionale delle scuole veniva governata dal Ministero;**
- ✓ **Il trasferimento delle funzioni amministrative coincideva con il trasferimento degli attuali compiti degli USR (amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione) alle Regioni (specifici assessorati);**
- ✓ **La determinazione dell'ammontare di organico necessario al sistema scolastico era invece oggetto di discussione: Il Tesoro e l'Istruzione avrebbero voluto deciderlo autonomamente in funzione delle esigenze di “razionalizzazione della spesa pubblica (v. i tagli del personale effettuati con la legge n. 133 del 2009); le regioni avrebbero, invece, voluto poter condividere la scelta**
- ✓ **La gestione del personale sarebbe stata “condivisa”, come pure le banche dati;**
- ✓ **Per le regioni non pronte , la sperimentazione.**

## 9. Ipotesi di governance locale: il caso dell'Emilia Romagna (l. 12/2003)

**Soggetti della programmazione generale:**

**Regioni e Province**

**Soggetti della programmazione territoriale:**

**Comuni e Province (sentite le istituzioni scolastiche) predispongono i piani di organizzazione della rete scolastica (istituzioni, aggregazioni etc...)**

## 9. Ipotesi di governance locale: il caso dell'Emilia Romagna (l. 12/2003)

**Giunta**

**propone al Consiglio per l'approvazione ogni tre anni le linee di programmazione, gli indirizzi, gli obiettivi, le linee di intervento, risorse finanziarie e criteri di riparto tra gli enti locali**

**Consiglio**

**approva con atto di carattere generale**

**Giunta**

**tutte le funzioni amministrative di attuazione del programma triennale: nei passaggi successivi e nell'arco del triennio l'interlocutore della Giunta è la Commissione consiliare competente**



## 9. Ipotesi di governance locale: il caso dell'Emilia Romagna (l. 12/2003)



# 10. Il caso della Toscana (l. 32/2002)

## Soggetti della programmazione:

- a. **Le istituzioni scolastiche autonome**
- b. **I comuni delle zone socio-sanitarie**
- c. **Le province**
- d. **La Regione**

## Strumenti di programmazione:

**Le conferenze zonali (coincidono con le zone socio-sanitarie); comprendono tutti i soggetti della programmazione e sono convocate dal Sindaco del comune con maggior numero di abitanti**

# 10. Il caso della Toscana (l. 32/2002)

**Consiglio**

**Approva il piano quinquennale della programmazione (anche sulla base delle indicazioni che giungono dalle province) e degli interventi e le eventuali correzioni annue**


**Giunta**

**Attua il piano ed ogni anno invia un rapporto sullo stato di attuazione**

**Consiglio**

**Verifica e controlla l'attuazione del piano**

# 10. Il caso della Toscana (l. 32/2002)



## 11. Il caso del Piemonte (l. 28/2007)

### **Soggetti della programmazione:**

**Regione sulla base delle proposte della Conferenza regionale per il diritto allo studio (rappresentanze di province, comuni, comunità montane, sindacati,USR, istituzioni scolastiche, agenzie formative, associazioni professionali di insegnanti; associazioni di genitori e di studenti)**


## **11. Il caso del Piemonte (ddl approvato dalla Giunta regionale il 30.11.2009)**

**Conferenze di ambito (sono istituite dalla Province perché gli ambiti coincidono normalmente con le Province e sono composte in modo da rappresentare le autonomie territoriali presenti nell'ambito e le scuole presenti nell'ambito: il loro compito è di formulare proposte alle Province per l'elaborazione del programma triennale e nel contempo anche un organo tecnico di supporto alle province);**

**Nucleo di valutazione (organo tecnico esterno composto di tre esperti di chiara fama in materia di politiche educative indicati due dalla Giunta e uno designato dall'UPI sulla base di *curricula* attestanti le competenze professionali)**

# 11. Il caso del Piemonte (ddl approvato dalla Giunta regionale il 30.11.2009)

## Procedimento:

- 
- a) La Giunta predispone una bozza di Atto di indirizzo generale e la invia al Comitato regionale sull'istruzione per un parere;
  - b) entro 45 giorni il Comitato regionale sull'istruzione si esprime;
  - c) sulla base dell'Atto di indirizzo, sentite le Conferenze di ambito, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori, le Province elaborano proposte di programma triennale;
  - d) le proposte delle Province vengono inviate al Comitato regionale dell'istruzione che, valutata la coerenza con l'Atto di indirizzo generale predispone una bozza di Programma triennale;
  - e) la bozza è inviata alla Giunta che, fatte le valutazioni politiche inerenti i propri obiettivi di sviluppo del sistema, adotta il Programma triennale;
  - f) Il Programma triennale è costantemente monitorato sia politicamente (con i confronti con i soggetti e attori del sistema nelle sedi deputate) sia tecnicamente dal Nucleo di valutazione;
  - g) L'attuazione amministrativa del programma è affidata ad apposita struttura amministrativa (assessorato) dotata di autonomia amministrativa e funzionale e ad un servizio ispettivo


## 12. Il caso della Lombardia (l. 19/2007)

### Soggetti della programmazione:

**Regione (giunta: propone gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali; consiglio: approva gli indirizzi; il direttore generale, acquisiti i piani provinciali, previa conferenza dei servizi con le province, adotta il piano regionale dei servizi)**



## 12. Il caso della Lombardia (l. 19/2007)

- 
- **Province e Comuni hanno le competenze di cui al d.lgs 112/1998**
  - **Il piano regionale dei servizi è assicurato dalla rete delle «istituzioni formative»: centri regionali; istituzioni scolastiche autonome; operatori accreditati; le istituzioni scolastiche paritarie**